



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VADO-MONZUNO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3



Senza Zaino.
per una scuola Comunitaria...

Ai Docenti tutti
Al Personale ATA
Agli Atti
Al Sito web

OGGETTO: Invio Circolare Norme di comportamento e Sicurezza.

Trasmetto una Circolare di inizio anno che raccoglie una serie di disposizioni che la Dirigenza impartisce per sviluppare un'azione omogenea nell'Istituto su diversi problemi, che si presentano nel corso dell'anno scolastico.

Si ricorda a tutto il personale che detta circolare dovrà essere letta con attenzione per evitare di richiedere informazioni che qui sono contenute e al contempo di adottare comportamenti difformi da quelli previsti.

Si ricorda inoltre che comportamenti difformi in materia di sicurezza sono passibili di sanzioni.

- Una copia della Circolare deve essere esposta in ogni classe/sezione e firmata da tutti i rispettivi docenti, compresi i supplenti successivamente nominati.
- Il foglio firma che accompagna la presente C.I. deve essere restituito in Segreteria

La presente Circolare potrà essere integrata durante il corso dell'anno con modifica o ampliamento delle disposizioni.

Le regole di comportamento indicate, apparentemente rigide e fiscali, non soltanto rientrano nella normativa ufficiale che regola la vita scolastica, ma rispondono ad esigenze di tutela delle SS.LL.

Il solo rispetto puntuale e preciso permette infatti di evitare alcune spiacevoli e dolorose conseguenze di carattere civile, penale e disciplinare che potrebbero derivare da infortuni o danni arrecati agli alunni.

Coloro che rilevino carenze di ordine organizzativo e materiale all'interno della scuola sono invitati a comunicarlo alla responsabile (Dirigente Scolastico o Collaboratori e Coordinatori di plesso) affinché vengano assunti i provvedimenti necessari.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Giovanna Chianelli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, c. 2 del D.L. n. 39/1993)

1

ORARIO DI SERVIZIO

Secondo l'art.29, comma 5 del CCNL 29 novembre 2007, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **tutti gli insegnanti (compresi gli ins. di sostegno, di religione, di L2 e gli ins. in disponibilità o a qualunque titolo in servizio) sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per garantire l'incolumità degli alunni. Pertanto se l'alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni risponde il/i docente/i tenuto/i ad essere in aula o a sostituire i docenti assenti.**

Durante l'ingresso, la sorveglianza dei collaboratori scolastici avviene ai cancelli e nell'atrio.

2

DOCUMENTAZIONE da tenere IN CLASSE

1. La presente circolare, il piano di sfollamento, i numeri di emergenza necessari, ed ogni comunicazione inerente la sicurezza, devono essere conservate all'interno della classe in posizione visibile. Per quanto concerne la circolare in questione ogni Insegnante ne prende visione, la firma per ricevuta e ne trattiene come copia quella inviata dall'Ufficio di segreteria per posta elettronica.
2. I docenti della classe devono predisporre la suddivisione degli allievi nelle altre classi per i casi di emergenza e di assenza degli insegnanti, comunicarla agli allievi e affiggere il piano in un posto visibile.
3. Il registro elettronico delle assenze deve essere aggiornato quotidianamente all'inizio della mattinata.
4. Si ricorda di tenere a disposizione l'elenco dei genitori, di compilare il registro con tutti i dati richiesti (infortuni, trasferimenti e nuovi ingressi). Il D.S. effettuerà il controllo dei registri ogni volta che sarà necessario e comunque una prima volta entro il mese di dicembre.
5. L'insegnante deve affiggere l'orario di servizio e l'orario delle attività in classe.
6. L'insegnante deve possedere tutti i possibili recapiti (controllare e far presente in Segreteria eventuali discordanze con i dati comunicati dall'Ufficio) di tutti gli alunni in un elenco ordinato, da tenere a disposizione anche dei supplenti per ogni evenienza. Il medesimo deve contenere anche le informazioni relative alla sicurezza degli alunni (allergie, cibi vietati, ed altro). All'inizio dell'anno scolastico l'insegnante deve richiedere alla famiglia tutti i possibili recapiti da utilizzare solo in caso di emergenza, per i quali osserva le norme sulla privacy.
7. I documenti che possono contenere informazioni riguardanti la sicurezza, e quanto altro sia utile per un armonico prosieguo delle attività didattiche, devono essere messi a disposizione in forma ordinata e comprensibile al personale supplente, già al suo arrivo in classe, unitamente a tutte le informazioni necessarie ad orientare detto personale per l'espletamento delle proprie mansioni.
8. Il personale supplente nel prendere servizio deve firmare per ricevuta la presente circolare. L'Insegnante coordinatrice di plesso dovrà trattenere l'apposito foglio su cui è stata apposta la firma per ricevuta da parte del personale supplente. Qualora le copie fossero esaurite la coordinatrice di plesso ha il dovere di richiederne altre all'Ufficio di Segreteria.

3

VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Gli alunni accolti nella Scuola non possono essere lasciati senza sorveglianza nelle diverse fasi dello svolgimento della vita scolastica. Fra gli obblighi di servizio dei docenti vi è quello di vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e

del grado di maturazione degli allievi. Per gli allievi della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola, inizia al momento dell'affidamento degli alunni e termina alla riconsegna ai genitori. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Non è sufficiente per l'insegnante l'aver osservato le norme regolamentari se risultano violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo degli alunni.

1. La vigilanza degli alunni dal loro ingresso nella scuola fino alla loro uscita costituisce per tutto il personale adulto della scuola il primo dovere. L'adulto ha il dovere di vigilare per prevenire qualunque evento che causi danno all'alunno e che sia ragionevolmente prevedibile.
2. Il controllo ai fini della vigilanza è un controllo discreto ma presente su tutti quegli aspetti che possono costituire rischio o disagio per gli alunni. Per momentanee assenze dalla classe i docenti sono tenuti a ricorrere alla sorveglianza in aula da parte di un collaboratore scolastico. Ove il docente non sia in grado di provvedere direttamente alla prevenzione di un determinato evento ha il dovere di segnalare al proprio superiore o ad altro personale il rischio.
3. Il docente che per motivi vari non ricevesse il cambio turno del collega è tenuto a proseguire il servizio, ai fini della vigilanza fino a quando non riceve sostituzione o non si concluda il servizio scolastico. In nessun caso è autorizzato a lasciare incustodito il gruppo di alunni. Qualora, per motivi del tutto eccezionali, le classi debbano rimanere incustodite e non vi siano insegnanti a disposizione, gli alunni devono essere suddivisi tra le altre classi.
4. Ai fini della sicurezza, tutti i docenti devono collaborare in caso di ritardo/assenza improvvisa dei colleghi e avvisare i collaboratori e la segreteria se le classi rimangono incustodite.
9. L'insegnante che per causa di forza maggiore si trovi in condizione di non poter garantire efficacemente la vigilanza su un gruppo di alunni può avvalersi della collaborazione di un collega che ha il dovere morale di coadiuvarlo nel compito.
10. Ugualmente forme di collaborazione tra docenti per espletare la vigilanza degli alunni in momenti particolari (cambi turno, accessi ai servizi igienici, incarichi, ecc.) possono essere opportune purché il docente che assume l'incarico sappia chiaramente quanti e quali bambini vengano a lui affidati. A sua volta il docente che ha richiesto la collaborazione di un collega deve sincerarsi che il collega abbia accettato, anche solo verbalmente l'incarico.

4

VIGILANZA IN CLASSE

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente di cui è vittima l'alunno l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e simili.

L'art. 2048 c.c. pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza.

La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitarlo.

Il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto.

Il docente risponde, ad esempio, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale irrequietezza causata dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive.

5

VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA' SPORTIVA

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è stata esclusa nelle seguenti fattispecie:

- Se il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso;
- Se erano state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo;
- Il gioco non era di per sé pericoloso;
- Non sono state violate le regole del gioco.

I giudici di legittimità hanno, ad esempio, ritenuto non responsabile il docente, se il minore scivola da un'altalena adatta all'età a causa di un movimento erroneo imprevedibile, mentre lo hanno ritenuto responsabile in caso di caduta da uno scivolo provocata dalla spinta di un compagno, perché il gesto, ancorché repentino, non era imprevedibile, in quanto l'esperienza quotidiana deve far prevedere gesti inconsulti da parte dei bambini.

La Corte dei Conti ha ritenuto che la mancanza di direttive organizzative da parte di un insegnante presente in loco sull'uso di uno scivolo durante l'ora di ricreazione, desumibile dalla presenza non consentita di più bambini contemporaneamente sulla sommità della scala e la mancata previsione della sua pericolosità, integrano gli estremi della colpa grave, perché connessa ad un obbligo che, per natura e rischio insito nel gioco fatto praticare, esige un impegno ed un'attenzione particolarmente intensi.

6

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

- L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività. Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. I docenti sono tenuti ad essere presenti nel luogo dove si svolge l'intervallo **e non devono assolutamente distrarsi seguendo chat dal proprio telefono cellulare, il cui uso durante l'orario di servizio è assolutamente vietato.**
- L'insegnante ha l'obbligo di assicurare la vigilanza su tutte le possibili occasioni di pericolo: porte di uscita, finestre, depositi di materiale, giochi, strutture che consentano agli allievi di arrampicarsi o di esporsi a pericoli. **L'insegnante deve anche assicurarsi che gli alunni non si sottraggano al suo controllo visivo per giocare o sostare in aree non sorvegliate.**
- I docenti che nel corso della refezione, della ricreazione, o di altri momenti della giornata scolastica si accorgessero che alunni di altre classi hanno comportamenti rischiosi o inadeguati hanno il dovere di richiamare gli alunni in questione e di avvertire l'insegnante che li vigila del richiamo impartito, in quanto l'obbligo di vigilanza viene ottemperato con il concorso di tutti gli adulti presenti nell'Istituzione e nessuno può esimersi da tale incombenza.
- Il docente non è responsabile solo se, pur essendo presente, l'evento è stato repentino e fortuito. La giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione costituisce una ipotesi di **colpa grave** poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggior attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso. La Corte dei Conti ha ritenuto che la repentinità o imprevedibilità di una caduta nel corso

dello svolgimento di un gioco svolto durante la ricreazione, per poter essere considerata determinante e, quindi, escludente la responsabilità del personale che vigila sugli alunni, deve essere circostanza inserita in una attività bene organizzata, ben prevenuta, ma, soprattutto, ben diretta, con specifica attenzione e personale cura da parte dei docenti addetti alla vigilanza.

7

VIGILANZA DURANTE L'UTILIZZO DI SPAZI ESTERNI

- I docenti sono tenuti a verificare la praticabilità delle aree esterne e l'assenza di pericoli prima di portare i bambini a svolgere attività ricreativa nei rispettivi spazi delle scuole. Per garantire parità di offerta formativa, tutte le classi devono usufruire degli spazi esterni, ma si devono anche evitare situazioni di affollamento pericolosi per la sicurezza dell'utenza; per cui ci deve essere alternanza delle classi nei momenti di intervallo.
- I docenti devono tenere presente che negli intervalli si accentua l'obbligo di vigilanza sugli alunni e che, a maggiore pericolosità di questa attività, bisogna valutare e proibire giochi pericolosi. E' proibito far giocare i bambini con il pallone perché gioco ritenuto pericoloso dalla giurisprudenza;
- I docenti devono impartire direttive organizzative;
- I docenti devono vigilare affinché i bambini non si sottraggano alla loro vista;
- I docenti devono controllare con attenzione i bambini onde prevenire fenomeni di prepotenze e prevaricazioni (bullismo) anche trasversali alle classi, che si possono verificare più sovente nelle occasioni di gioco all'aperto quando i bambini possono sottrarsi all'osservazione diretta dell'insegnante.
- I docenti non devono unirsi in gruppo, ma devono disporsi in modo da sorvegliare tutti gli alunni loro affidati;
- I docenti devono controllare che i cancelli dei cortili siano sempre chiusi quando gli alunni giocano all'aperto per evitare l'uscita di alunni o l'ingresso di estranei.

8

VIGILANZA DURANTE LE GITE

La vigilanza è, altresì, dovuta per i periodi di affidamento durante le visite guidate ed i viaggi di istruzione, a tutti gli effetti assimilati all'attività didattica.

Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto.

9

QUANDO L'INSEGNANTE SI ALLONTANA DALLA CLASSE

Nel caso in cui l'insegnante risulti assente o si allontani, lo stesso deve provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età e alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo, e non potrà liberarsi se l'assenza non sia giustificata o se non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato.

Pertanto, l'insegnante che abbandona gli alunni (anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'istituto) senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele, affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza.

Tale responsabilità, infatti, deriva dal principio che impone l'obbligo di sorveglianza e presenza continua nell'ambiente in cui si trovano gli alunni.

La Corte dei Conti ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante per essersi allontanato dalla classe senza farsi sostituire da altro personale durante la momentanea assenza.

Per escludere la responsabilità dell'omessa vigilanza, nel caso di allontanamento dalla classe, è necessario accertare che vi siano state cause di forza maggiore tali da impedire una sorveglianza alternativa da parte di altri docenti o di personale ausiliario.

Con altra decisione la Corte dei Conti ha ritenuto che debba essere esclusa la responsabilità dell'insegnante, quando l'allontanamento dalla classe e l'affidamento della sorveglianza al personale ausiliario è stata contenuta nel tempo e non era determinata da futili motivi, ma da uno stato di malessere improvviso.

10

USCITA DA SCUOLA

Sulla scuola grava la responsabilità della vigilanza sugli alunni minori dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando a tale vigilanza non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento in occasione dell'uscita degli stessi al termine delle attività scolastiche.

Sulle modalità di riconsegna ai genitori, effettiva o potenziale, si registra un'interessante parere espresso dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, secondo cui l'Amministrazione non sarebbe esonerata dalla responsabilità neanche in presenza di una espressa autorizzazione rilasciata dai genitori per consentire il rientro a casa da soli degli alunni ovvero non accompagnati da soggetto maggiorenne.

Se, come spesso capita, i genitori chiedono che il figlio venga lasciato andare a casa a piedi da solo, non scatta la consegna potenziale.

Quindi, eventuali consensi impliciti o espressi dalla famiglia, non valgono ad escludere la responsabilità della scuola, ove essi non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna.

Se i genitori tardano ad arrivare, l'alunno non può essere lasciato senza vigilanza, neppure se vi è stato accordo con i genitori di lasciarlo, in un certo luogo, in attesa che questi lo raggiungano.

Simili autorizzazioni, lungi da costituire causa esimente la responsabilità dell'amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola, al contrario, possono risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in un'ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli stessi.

In diverse sentenze, la giurisprudenza ha ritenuto che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad un Istituto Scolastico, comporta per questo e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare, controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico, che questi non venga a trovarsi in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità dal momento iniziale dell'affidamento fino a quando ad essa non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti delle responsabilità dell'Istituto le eventuali disposizioni date dai genitori che comunque possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità dello stesso.

Discende che la valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza debba essere operata esclusivamente dalla Istituzione Scolastica e non anche dai genitori, ove si consideri che, proprio per la relatività di tale obbligo, non vi siano modalità predefinite ed universalmente valide.

Poiché nel caso di minori della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria il dovere di vigilanza inizia al momento dell'affidamento e termina alla riconsegna ai genitori, **gli alunni devono essere prelevati da genitori e/o da persone delegate maggiorenni.**

I genitori dichiarano il nominativo delle persone autorizzate a prelevare i figli. **Gli insegnanti (soprattutto se supplenti) devono assicurarsi dell'identità delle persone che prelevano gli alunni.**

11

COLLOQUI CON I GENITORI

I genitori non devono essere convocati durante l'orario delle lezioni **né durante le ore di programmazione**; la classe non deve essere affidata ad un collaboratore scolastico per sostenere un colloquio programmato con i genitori.

Per ovvi motivi i genitori non devono essere ricevuti in classe o sostare nei corridoi durante l'orario delle lezioni.

12

PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA VIGILANZA ALUNNI

Nell'ambito della prevenzione infortuni si ritiene necessario sottolineare la grande responsabilità dei docenti nella sorveglianza degli alunni loro affidati e ciò che questo comporta in merito alla culpa in vigilando. Qui di seguito si richiama la normativa vigente nonché una serie di sentenze su casi verificatesi all'interno delle scuole che evidenziano l'orientamento della magistratura nella valutazione delle responsabilità degli educatori.

La materia è regolata dagli artt.: n. 2043 e seguenti del codice civile.

In particolare l'art. n. 2048 -2° comma recita: "coloro che insegnano sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Tale articolo richiama chiaramente il dovere di un'attenta vigilanza da parte dei docenti affinché gli alunni non causino danni durante l'attività scolastica. La responsabilità del docente, anche se indiretta, è pur sempre di natura soggettiva discendendo da una propria condotta colposa. Si parla di responsabilità presunta fino a quando il precettore non dimostri di non aver potuto impedire il fatto. Pertanto in merito alla vigilanza sui minori non interviene la presunzione di innocenza ma l'esatto contrario.

L'art. n. 350 R.D. 24/4/1928 n. 1297 impartiva già allora precise disposizioni: "il maestro deve trovarsi nella scuola non meno di 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni (ora 5 minuti), per assistere all'ingresso degli alunni, deve sorvegliare gli alunni stessi durante il tempo destinato agli insegnanti alla ricreazione e alla refezione.....; e deve rimanere nella scuola finché i suoi alunni ne siano usciti".

Tale vigilanza è volta ad impedire non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone (Cass. – 3/2/1972). La prova di non aver potuto impedire il fatto doloso, non può ritenersi raggiunta in base alla sola dimostrazione che l'insegnante non sia stata in grado di attuare un intervento correttivo o repressivo per evitare il danno (all'alunno), ma richiede anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo favorevole all'insorgere di detta serie causale (Cass. - sez. III – 27/3/1984).

In tema di responsabilità del docente per il fatto commesso dal minore, l'evento dannoso è conseguente tanto dell'azione del minore che ha materialmente commesso il fatto quanto dell'omissione del docente che quel fatto aveva l'obbligo di impedire e non ha impedito. Pertanto il docente, partecipa della produzione dell'evento, parteciperà anche all'onere del risarcimento del danno. Non sarà quindi ammissibile una sua azione di rivalsa totale che lo mandi indenne da ogni onere di risarcimento, ma potrà essere ammessa solo azione di rivalsa parziale a carico del minore (Cass. – sez. III – 22/10/1965).

A conclusione si richiama l'art. n. 2050 del c.c. che dispone: "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno".

Appare pertanto indispensabile che nella redazione della mappa dei rischi si considerino sempre i rischi connessi allo svolgimento della normale attività scolastica e all'uso dei locali scolastici (laboratori, palestra, mensa, gestione dell'intervallo, uso del cortile, dei servizi) predisponendo apposite misure di prevenzione come indicato in precedenza al fine di dimostrare, che anche sulla base dei dati degli infortuni opportunamente tabulati, si è cercato di predisporre e far rispettare opportune norme di comportamento da parte dei docenti e degli alunni loro affidati.

CODICE CIVILE

Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e

seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

13

VITA COMUNITARIA

1. La gestione di una vita comunitaria armonica e sicura per gli alunni prevede che gli insegnanti stabiliscano le regole di convivenza del gruppo classe e che queste siano amministrare con la coerenza possibile ed opportuna, anche in relazione dell'età degli alunni ed al loro livello di comprensione.
2. Gli alunni, in quanto membri della comunità scolastica, hanno precisi doveri di comportamento, commisurati alla loro capacità di capire ed adattarsi alle regole. Il loro atteggiamento positivo verso le regole concordate con l'insegnante è un elemento fondamentale ai fini di una prevenzione dei fattori di rischio. I docenti cercheranno di promuovere forme attive di prevenzione della sicurezza coinvolgendo gli alunni per un comportamento vigile e responsabile sulle tematiche della prevenzione (conoscenza adeguata degli spazi e delle fonti di rischio, conoscenza delle procedure di sfollamento ecc.). Anche la presente circolare per le parti che coinvolgono gli alunni deve essere illustrata loro secondo il loro livello di comprensione.
3. In ogni classe deve essere posto in evidenza il cartello delle regole e fra queste il divieto di correre e/o saltare all'interno dell'edificio scolastico (palestra esclusa), il divieto di picchiare i compagni o di spintonarli, il divieto di lanciare oggetti o introdurre materiali pericolosi (coltellini, accendini ecc.).
4. L'insegnante, che dopo i suoi interventi ravvisi il perdurare di comportamenti negativi da parte degli alunni sull'accettazione di queste regole fondamentali, segnalerà per iscritto al capo d'Istituto il problema.
5. Per un'armonica convivenza è anche necessario garantire agli alunni una gestione dei tempi commisurata ai carichi di affaticamento ed ai ritmi della giornata, pertanto il personale avrà cura di garantire tempi di ricreazione sufficienti, l'accesso ai servizi in forma ordinata e vigilata, il controllo durante la refezione sulla qualità degli alimenti, in termini di decoro (comportamento conviviale educato a tavola), in termini di educazione alla salute (evitare l'eccessiva rumorosità).
6. Gli insegnanti devono trasferire i propri alunni all'interno dell'edificio scolastico, o per le strade o sui mezzi pubblici, in modo ordinato e controllato ai fini della sicurezza e del decoro, prevenendo ammassamenti, schiamazzi, comportamenti indisciplinati.

14

INGRESSO E PRELEVAMENTO ALUNNI

1. I genitori hanno il dovere di vigilare gli alunni fino al loro ingresso a scuola rispettando la puntualità degli orari scolastici. Essi non possono lasciare gli alunni incustoditi davanti ai cancelli scolastici, in attesa che i medesimi aprano e se l'insegnante si accorge di questa anomalia ha il dovere di segnalarlo al Dirigente. Essi devono avvisare in caso di ritardo all'uscita affinché la scuola possa provvedere alla vigilanza degli alunni.
2. Dal momento che l'insegnante è responsabile dell'incolumità dell'alunno fino alla consegna ai genitori, deve accertarsi, nel consegnare gli alunni alle famiglie che effettivamente il bambino sia preso in consegna dal genitore o da chi ne fa le veci segnalando prontamente alla scrivente, eventuali discordanze dalla norma rispetto al passaggio di consegne. Non sono ammesse dalla scuola dichiarazioni verbali o telefoniche liberatorie da parte dei genitori poiché queste oltre a non avere valore legale rendono

l'insegnante informato e quindi sicuramente corresponsabile di omessa vigilanza.

3. In caso di mancato prelevamento dell'alunno da parte della famiglia, l'insegnante ha il dovere di trattenerlo con l'alunno in servizio fino all'arrivo del genitore o di persona da lui delegata e di attivarsi per contattare la famiglia, chiamando in caso di irreperibilità della stessa i vigili urbani e/o le forze dell'ordine.

15

PRELEVAMENTO ANTICIPATO

Il genitore o chi ne fa le veci che deve prelevare anticipatamente il proprio figlio deve essere annunciato all'insegnante dal collaboratore scolastico. L'insegnante si accerta dell'identità della persona che preleva il bambino.

È facoltà dell'insegnante trattenere il bambino nel caso in cui sorgessero dubbi sull'identità della persona che preleva il bambino, sulla patria potestà nel caso di genitori con sentenza di separazione inerente l'argomento, o in presenza di un'evidente alterazione del genitore tale da pregiudicare la sicurezza dell'alunno. Laddove insorgessero problemi l'insegnante ricorrerà alla Forza Pubblica.

Il prelevamento ricorrente dell'alunno deve essere segnalato al Dirigente Scolastico ed eventualmente autorizzato dal Dirigente stesso per gravi motivi.

16

SICUREZZA

1. Il personale ha il dovere di segnalare inefficienze ed ogni evento o scelta che può contribuire al miglioramento della prevenzione e della sicurezza.
2. I sussidi e i materiali di facile consumo devono essere conformi alla normativa vigente ed in particolare alle specifiche disposizioni del C.E.I. riguardo alla sicurezza, l'igiene e la sanità (si ricordano a tale proposito i colori, le tempere, i pennarelli e le vernici). I sussidi con parti elettriche devono essere conformi alle norme del COMITATO ELETTRONICO ITALIANO (C.E.I.) e muniti del marchio IMQ. Pertanto i docenti sono tenuti a prestare particolare attenzione a quanto richiesto prendendo visione della citata normativa.
3. Mantenere sempre sgombri gli spazi antistanti i mezzi antincendio come manichette ed estintori, i comandi elettrici, le cassette di primo/pronto soccorso, le scale, ecc. Giornalmente l'addetto S.P.P. dovrà effettuare verifica.
4. Non ingombrare i pavimenti delle aule e dei corridoi con materiale di qualsiasi tipo.
5. Terminato il lavoro nei locali scolastici (nei laboratori o nelle aule), le superfici dei banchi e dei tavoli, devono essere ripuliti e i sussidi utilizzati dovranno essere riposti negli armadi.
6. Non usare parti in vista degli impianti elettrici e di riscaldamento per appendere attrezzi o altro materiale.
7. Non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza.
8. Segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza. Al fine di richiedere interventi di manutenzione ordinaria, gli insegnanti di ciascuna classe/sezione sono invitati a segnalare eventuali riparazioni da effettuare nella propria classe o laboratorio, compilando il modulo apposito.
9. Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di corrente, interruttori o altri particolari elettrici senza l'opportuna protezione.
10. Non toccare mai le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o se il pavimento è bagnato.

Le spine vanno disinserite dalle prese afferrando l'involucro esterno e non il cavo.

11. Evitare di fare collegamenti di fortuna.

12. In caso d'urgenza o nell'ambito delle proprie competenze e possibilità adoperarsi per eliminare o ridurre i pericoli.
13. Gli insegnanti devono prestare attenzione a non caricare eccessivamente gli armadi, o che su di essi gravino oggetti in bilico, e sincerarsi che gli scaffali e le librerie siano ancorate al muro, che le lavagne siano ben fissate al muro. Per il pericolo di possibili cadute, non deve essere situato materiale vario, compresi scatoloni, sugli armadi. Controllare giornalmente la stabilità delle porte degli armadi.
14. In caso di riunioni e/o manifestazioni gli insegnanti prima dell'avvio delle iniziative sono tenuti ad informare il pubblico sulle vie di esodo e le uscite di sicurezza.
15. In caso di interventi di manutenzione, i docenti devono far allontanare gli alunni dalla classe.

17

DIVIETO DI FUMO (legge n° 3 del 16 gennaio 2003) (responsabilità amministrative e disciplinari)

È vietato fumare

È necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni.

Il datore di lavoro deve far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

Negli edifici scolastici non ci sono locali attrezzati riservati ai fumatori (requisiti tecnici dettati dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003), quindi non si concedono autorizzazioni a fumare nei locali scolastici:

PER OGNI PLESSO SONO STATI INDIVIDUATI I SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO.

Plesso scuola dell'Infanzia di Vado – ins. MUSOLESI DANIELA

Plesso scuola dell'infanzia di Rioveggio - ins. BRUNETTI BARBARA

Plesso scuola dell'infanzia di Monzuno - ins. PROTA GIUSTINA

Plesso scuola primaria "G.M.Bertin" - ins. AGRIMI SIMONETTA e DI PAOLA ROMINA

Plesso scuola primaria "Rondelli" – ins. SARTI CRISTINA

Plesso scuola secondaria di primo grado "J.F.Kennedy", plesso di Vado- Prof.ssa BRIZZI CONCETTA

Plesso scuola secondaria di primo grado "J.F.Kennedy", plesso di Monzuno- Prof.ssa SALVATO MICHELA

Si invitano inoltre i docenti, nell'ambito dei percorsi didattici e dell'offerta formativa, a promuovere occasioni di studio, di riflessione e di approfondimento ed azioni di carattere informativo e formativo a tutela della salute.

18

ESPRESSI DIVIETI

1. Negli spazi scolastici è vietato l'uso di biciclette e/o tricicli.
2. È fatto divieto da parte degli alunni di usare palloni in cuoio o similcuoio pesanti, soprattutto in vicinanza di vetri non schermati, inoltre si consiglia in generale l'uso di palloni di spugna o particolarmente leggeri.
3. È fatto divieto di lasciar usare agli alunni oggetti rischiosi quali: utensili caldi, taglienti, affilati, pungenti, se non sotto la supervisione diretta dell'adulto. Ugualmente esperimenti chimico-fisici devono essere fatti

sotto la stretta supervisione del personale docente ed utilizzando materiali non nocivi e/o tossici.

4. È fatto divieto di usare materiali elettrici non omologati, anche personali, nella scuola.
5. Si vieta l'introduzione in scuola di alcool, bombole di GPL e prodotti caratterizzati da alta tossicità o causticità, di fornellini elettrici.
6. È vietato a chiunque intralciare l'accesso alle vie di esodo con oggetti di qualunque tipo.

19

PREVENZIONE SANITARIA

1. Gli insegnanti devono comunicare per iscritto in Direzione la presenza sospetta di malattie di origine infettiva o parassitaria.
2. Gli insegnanti devono segnalare assenze ingiustificate o protratte da parte degli alunni.
3. Le insegnanti di scuola dell'Infanzia devono segnalare per iscritto in Segreteria gli alunni che non rientrano dopo 15 giorni di assenza continuativi. In tal caso la famiglia riceverà un primo sollecito. Dopo 30 giorni di assenza non giustificata l'alunno verrà depennato dagli elenchi.
4. I bambini che vengono portati in cortile, in particolare nelle giornate fredde, devono uscire dall'edificio scolastico adeguatamente vestiti. I bambini che per motivi di salute (segnalato per iscritto dai genitori) non potessero partecipare a delle attività didattiche organizzate all'esterno della scuola in periodi freddi, ventosi, piovosi ecc. saranno temporaneamente affidati ad un'altra classe.
5. Gli insegnanti avranno cura di evitare che il bambino esca da scuola sudato.
6. Gli insegnanti avranno cura di prevenire il sovraccarico degli zaini e/o cartelle consigliando opportunamente gli alunni sugli acquisti e riducendo all'indispensabile il corredo scolastico trasportato.

Legge Regionale 6.11.2007, n. 21 –

Divieto di somministrazione di test e questionari

È vietato, all'interno delle scuole dell'obbligo di ogni ordine e grado della Regione, somministrare test o questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni se non finalizzati ad uso interno ed esclusivamente didattico. Gli interventi, volti alla valutazione dello stato psichico del minore, possono avvenire esclusivamente all'interno di strutture sanitarie pubbliche sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati e previo obbligatorio consenso informato dell'avente potestà sul minore ai sensi della normativa vigente.

20

SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci in orario scolastico, il personale scolastico non è autorizzato a somministrare nessun tipo di farmaco (antibiotico, Bentelan, Ventolin e altri farmaci ancorché omeopatici) consegnato dalla famiglia all'alunno o al personale scolastico senza prima aver attivato la procedura indicata dalla normativa.

21

MODALITA' DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNI

I docenti hanno l'obbligo di soccorso nei confronti degli alunni infortunati.

Il personale che assista ad un infortunio ha il dovere di soccorrere prontamente l'alunno applicando le seguenti norme:

1. **In caso di episodi quali colpi alla testa e/o traumi gravi si deve chiamare immediatamente il 118 (ambulanza). In attesa del medico, il docente rimarrà accanto all'alunno contenendolo in modo da**

evitare che egli stesso o altri possano effettuare movimenti degli arti, collo, spina dorsale che possono compromettere lo stato di salute del paziente. In caso di trauma sono sconsigliati, in attesa del medico dell'ambulanza, spostamenti dell'alunno a meno che il luogo sia fonte diretta di rischio grave per il soggetto.

2. Valutata l'entità dell'infortunio, laddove il docente ritenga che esista una situazione di rischio o tale da richiedere l'intervento precauzionale di un medico egli è tenuto a chiamare subito l'ambulanza componendo il n. 118 e contemporaneamente AVVISARE LA FAMIGLIA (è quindi opportuno avere in classe tutti i possibili recapiti per poter contattare velocemente la famiglia). Per poter portare l'alunno/a al Pronto Soccorso occorre avere l'autorizzazione della famiglia o del 118.
3. In attesa dell'arrivo del medico in caso di sospetto trauma si limiterà ad agevolare la respirazione del soggetto infortunato e ad apporre ghiaccio sulla parte tumefatta.
4. Il docente che deve assistere un alunno infortunato deve avvertire il personale presente nella scuola affinché provveda alla vigilanza del gruppo classe ed alla sua eventuale distribuzione in altre classi (in classe deve esser presente la suddivisione degli allievi nelle altre classi per i casi di emergenza e di assenza degli insegnanti)
5. Il docente ha l'obbligo di accompagnare il bambino infortunato al pronto soccorso. In quella sede esporrà all'incaricato del verbale di denuncia la propria versione dell'accaduto. Il docente si accerterà che il testo del verbale prodotto sia coerente con la versione data dell'incidente.
6. Il docente ha l'obbligo di trattenersi in ospedale fino all'arrivo dei familiari. Se questi dovessero tardare oltre ragionevole misura egli, avvisato il personale medico, può congedarsi lasciando l'alunno alle cure dei medici. (È in questo caso opportuno farsi firmare da un responsabile medico, o se c'è dal personale di polizia, l'ora di uscita del docente e una dichiarazione preparata dal docente stesso da cui emerga la responsabilità del genitore nella mancata assistenza dell'alunno).

Denuncia di Infortunio

Il docente deve far pervenire in segreteria modello di denuncia all'Assicurazione debitamente compilato il più presto possibile e comunque entro il giorno successivo.

Gli alunni della Scuola dell'Infanzia sono assicurati all'INAIL per gli infortuni che si verificano nel corso di attività ludico-motorie.

Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria I grado sono assicurati all'INAIL per gli infortuni che si verificano nel corso di:

- **Esercitazioni di “scienze motorie e sportive”**
- **Lezioni di alfabetizzazione informatica svolte con l'ausilio di macchine elettriche”**
- **Lezioni di lingua straniera svolte con l'ausilio di macchine elettriche**

Quindi se si verificano infortuni nelle suddette lezioni, la scuola deve fare denuncia all'INAIL e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore (pena multa salatissima).

I docenti devono informare immediatamente la Direzione dell'infortunio (telefonicamente dai plessi, facendo recapitare immediatamente il modulo di denuncia compilato- non consegnarlo come normale posta ai Collaboratori Scolastici) e ricordare ai genitori che il certificato medico del Pronto Soccorso deve essere consegnato subito in Direzione.

Se prontamente consegnato per il completamento della pratica, il docente è tenuto il giorno dopo a comunicare telefonicamente se il bambino è andato all'Ospedale e se è rimasto assente o meno a causa dell'infortunio.

Nel modulo di denuncia, i docenti devono riportare:

La tipologia di lezione che si sta svolgendo nel momento dell'infortunio.

Cognome e nome delle persone presenti da riportare sulla denuncia agli enti competenti (dati necessari per le

indagini successive, che potrebbero essere intraprese anche dopo parecchio tempo). Si prega di essere molto precisi e dettagliati nella descrizione degli incidenti, deve evidenziarsi anche l'imprevedibilità dell'evento e la non responsabilità dell'insegnante che ha attivato tutti gli accorgimenti possibili per evitare qualsiasi incidente e che ha prestato immediatamente soccorso. Se l'infortunio è successo ad un alunno temporaneamente affidato ad altro docente, entrambi i docenti (il docente di classe comunque responsabile e il docente incaricato di vigilare) dovranno precisare sul modulo di denuncia come si sono svolti i fatti. La famiglia deve poter ricostruire la gestione dell'infortunio pertanto il docente deve fornire ogni elemento utile alla ricostruzione dell'incidente e le procedure adottate per il soccorso e l'assistenza all'alunno (descrizione dettagliata nel modulo di denuncia). Alla famiglia dell'alunno infortunato dovrà essere consegnato il foglio informativo della Direzione Didattica previa firma del genitore per ricevuta (che deve essere restituita in Segreteria). Il docente deve avvisare il genitore che il referto del pronto soccorso deve essere immediatamente recapitato in segreteria. Occorre anche controllare se il Pronto Soccorso ha rilasciato dichiarazione per l'INAIL.

1. Se l'incidente avviene il venerdì, avvisare immediatamente la Segreteria, perché si deve fare denuncia entro il lunedì. Tener conto che, se l'incidente avviene al giovedì, la scuola deve fare la denuncia entro venerdì, possibilmente al mattino.

Si ricorda che il personale scolastico non può surrogare la decisione della famiglia cui spetta la patria potestà. Ogni decisione di intervento a carattere medico non può essere sottoscritta dal personale scolastico.

2. In caso di incidente grave il Dirigente scolastico deve essere tempestivamente informato.

22

INFORTUNIO DOCENTI

Se l'infortunio (o il malore) riguarda i docenti, i collaboratori scolastici o in generale gli adulti, dopo aver richiesto l'intervento del 118, deve essere avvisato immediatamente il Dirigente Scolastico o chi ne fa le funzioni; in caso di infortunio il certificato medico del Pronto Soccorso deve essere consegnato in segreteria immediatamente dopo il rilascio, poiché il D.S. ha tempo solo 48 ore dalla data del certificato medico per completare la pratica da inviare alla Polizia Municipale e all'INAIL. Le stesse modalità devono essere osservate in caso di proroga.

Si ricorda che, a guarigione avvenuta, per poter riprendere servizio, occorre il certificato medico di chiusura infortunio.

L'assenza viene considerata provvisoriamente per malattia in attesa del riscontro da parte dell'INAIL (visita di controllo senza obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità); successivamente alla ripresa del servizio, l'INAIL invia al dipendente il certificato di riconoscimento o meno dell'infortunio. Tale comunicazione deve essere consegnata in Segreteria per la regolarizzazione della pratica.

23

ASSICURAZIONE

La Scuola rinnova la stipula per l'anno scolastico 2022/2023 alla Compagnia assicurativa "Benacquista Assicurazioni" di Latina.

- La quota assicurativa (infortuni e responsabilità civile) per alunni è fissata in € 7,50.
- La quota assicurativa (infortuni, responsabilità civile, tutela giudiziaria e assistenza) per il personale docente e ATA è fissata in € 7,50.

Incidente in itinere: la garanzia è estesa agli infortuni verificatisi durante il percorso più breve dalla propria abitazione alla scuola e viceversa (rischio in itinere) cioè l'ora antecedente l'orario di servizio e l'ora successiva al termine del servizio.

Contagio accidentale da virus H.I.V. d'epatite B o C. contagio accidentale da virus H.I.V. d'epatite B o C.

1. Assicurazione dal rischio di contagio accidentale da virus H.I.V. d'epatite B o C. L'Assicurato che ritiene di essere contagiato dal virus H.I.V., d'epatite B o C a causa di un evento accidentale (puntura o ferita occasionale da oggetto infettato da virus; aggressioni subite dall'Assicurato; trasfusione di sangue e/o emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza; contagio avvenuto in situazioni di soccorso prestato nell'ambito dell'Istituto Scolastico, a soggetti assicurati presunti portatori del virus H.I.V., d'epatite B o C) deve entro 3 giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto darne avviso alla Società (anche per il tramite del Contraente) a mezzo telegramma o email indirizzato all'Agenzia che amministra la polizza. Entro 6 giorni dall'evento l'Assicurato deve sottoporsi ad un primo test H.I.V., d'epatite B o C presso un centro specializzato indicato dalla Società. Per ulteriori e dettagliate informazioni rivolgersi in Segreteria. In caso di sospetta infezione da parte degli alunni, i docenti devono avvisare le famiglie delle suddette modalità di denuncia.

24

USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE

1. Gli alunni in uscita scolastica porteranno in vista il tesserino con la fotografia, il recapito scolastico e i recapiti personali.
2. Gli insegnanti nelle visite d'istruzione porteranno con sé una cassetta portatile di primo soccorso con gli elementi indispensabili.

25

INTRODUZIONE DI ALIMENTI DALL'ESTERNO

L'Asl indica i criteri, che devono essere tassativamente osservati:

- nessun manufatto alimentare fresco facilmente deteriorabile, di qualsiasi provenienza (compresi gli alimenti provenienti dalla pasticceria e dalla pizzeria) può essere introdotto nella scuola.
- è consentita l'introduzione e il consumo occasionale, solo di alimenti che non necessitano di essere conservati in frigorifero, prodotti e confezionati fin dalla loro origine, da ditte autorizzate, recanti le indicazioni di legge sulle confezioni (composizione merceologica, scadenza).
- **L'insegnante autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare all'alunno, pertanto è vietato introdurre cibi nella scuola che non siano prodotti confezionati con etichetta a norma che evidenzia la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione.**
- **È vietato consumare alimenti non confezionati e conservati nella scuola.**